

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine assegnato per il recepimento della direttiva 2007/36/CE nel diritto interno è scaduto il 3 agosto 2009.

(¹) GU L 184, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj (Romania) il 26 luglio 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

(Causa C-377/10)

(2010/C 274/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dolj

Parti

Ricorrente: Adrian Băilă

Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull'inquinamento istituita dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, come modificato dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, ma che si applica agli autoveicoli di occasione analoghi o concorrenti provenienti da altri Stati membri, immatricolati anteriormente al 15 dicembre 2008, potendo tale tassa rappresentare un'imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all'imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.

2) Se l'art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull'inquinamento istituita con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, nella versione modificata dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, mentre si applica agli autoveicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate sopra, immatricolati nel medesimo periodo in altri Stati membri, potendo tale tassa rappresentare un'imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all'imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-381/10)

(2010/C 274/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Astrid Preissl KEG

Resistente: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

1) Se la prescrizione di cui all'allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004 (¹), «Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi...[e questi] devono disporre di acqua corrente fredda e calda» debba essere interpretato nel senso che nell'espressione utilizzata nella versione in lingua tedesca con il termine «Handwaschbecken» — (lavabi) — debba intendersi qualsiasi impianto (che dispone di un allacciamento di acqua calda) per il lavaggio delle mani, o se con il termine «Handwaschbecken» debba intendersi un lavabo che serve esclusivamente per il lavaggio delle mani.

2) In base a quali criteri debba stabilirsi quando siano soddisfatti i requisiti di igiene standard di cui all'allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, quali risultano dalla locuzione «devono disporre di [...] materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura». Se tale disposizione dell'allegato debba interpretarsi nel senso che un apparecchio per l'asciugatura delle mani e, rispettivamente, un rubinetto per l'acqua soddisfino i requisiti igienici di cui all'allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, solo se il suddetto apparecchio, o, rispettivamente, il suddetto rubinetto possa essere usato, senza dover essere toccato con le mani.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien il 29 luglio 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(Causa C-382/10)

(2010/C 274/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrenti: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

1) In base a quali criteri si deve accertare quando sussista l'inidoneità al consumo umano di cui all'allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 (¹). Se una siffatta inidoneità si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.

2) In base a quali criteri si deve accertare quando sussista la nocività per la salute di cui all'allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004. Se una siffatta nocività per la salute si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.

3) In base a quali criteri si deve accertare quando sussista la contaminazione di cui all'allegato II, capitolo IX, n. 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, che rende non più ragionevole il consumo di un determinato alimento. Se una siffatta contaminazione si riscontri già quando sia immaginabile che un prodotto alimentare messo in vendita possa essere toccato ovvero esposto agli starnuti di un potenziale acquirente.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.

Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-383/10)

(2010/C 274/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Dintilhac, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, istituendo e mantenendo un regime che stabilisce l'imposizione discriminatoria degli interessi pagati dalle banche non residenti mediante l'applicazione di un'esenzione fiscale unicamente agli interessi pagati dalle banche belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già artt. 49 e 56 del Trattato CE) e degli artt. 36 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.